

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3427}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CICU, PINTO, FONNESU, ANTONIO GUIDI, LODOLO D'ORIA,
MASTRANGELI, MELE, NOVI, PERALE, ROSSO, RUBINO**

Modifica dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Presentata il 16 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella concezione di democrazia moderna è preminente il diritto di informazione a garanzia della libertà di manifestazione di pensiero. Solo in una società in cui tutti sono in grado di conoscere i termini delle scelte e di scegliere liberamente, può aversi una circolazione libera delle conoscenze senza ostacoli ingiustificati. Per questa ragione, in una società complessa come quella attuale, è fondamentale il libero accesso ai documenti relativi ai procedimenti della pubblica amministrazione, quando ciò non sia giustificato da esigenze di proteggere particolari interessi pubblici e privati.

La trasparenza amministrativa, come è noto, è garantita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che all'articolo 24 pone dei

limiti al diritto di accesso ai documenti quando sussistono interessi pubblici che non consentono una divulgazione.

Il comma 5 dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, prevede che contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto d'accesso e nei casi del silenzio rifiuto o silenzio rigetto (articolo 25, comma 4) è ammesso ricorso entro trenta giorni al tribunale amministrativo regionale (TAR), il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del TAR è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. In caso di totale o parziale acco-

glimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendo i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti (articolo 25, comma 6).

La prefissione di termini così ridotti segnala senza dubbio la volontà del legislatore di accelerare il più possibile il contenzioso in materia di accesso; rimane comunque da verificare l'effettiva capacità e tempestività del sistema di giustizia amministrativa, già sovraccarico di lavoro, di dare una risposta entro i termini indicati dalla legge n. 241 del 1990.

Le modalità di ricorso nel caso di diniego da parte della pubblica amministrazione del diritto di accesso (ricorso al TAR, Consiglio di Stato, eccetera), di fatto si traduce in una preclusione al diritto di accesso poiché non tutti i cittadini sono nelle condizioni di affrontare oneri finanziari di una certa entità peraltro con una grande incertezza nella tempistica di acco-

glimento del ricorso. È indubbio comunque che se da un lato una eventuale sentenza del TAR contro la pubblica amministrazione si traduce in una responsabilità contro il diritto d'accesso nei confronti di chi non ha posto in essere tale diritto, dall'altro è un vero scudo di difesa della pubblica amministrazione tendenzialmente orientata al silenzio e a non rendere partecipe l'opinione pubblica.

Questi presupposti sono all'origine della presente proposta di legge che ha lo scopo di innovare la procedura del diritto d'accesso di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificando l'articolo 25 in modo che l'accesso ai documenti si configuri in un dovere per la pubblica amministrazione, salvo il caso dei documenti coperti da segreto a norma dell'articolo 24 della stessa legge, il cui diniego comunque deve essere motivato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« ART. 25 - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati nella presente legge entro trenta giorni dalla relativa istanza motivata.

2. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.

3. La richiesta di accesso ai documenti deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere in ogni caso motivati ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3427
Lire 500